

## **Accordo multilaterale M356**

### **ai sensi della sezione 1.5.1**

#### **relativa al trasporto di rifiuti contaminati da amianto libero (n. ONU 2212 e n. ONU 2590)**

(1) In deroga alle disposizioni della Tabella A del capitolo 3.2, i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (n. ONU 2212 e 2590), che non sia fissato o immerso in un legante in modo tale che non possa verificarsi alcuna emissione di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 del 7.3.3.1 dell'ADR, a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni:

#### **Disposizioni generali**

(2) I rifiuti sono trasportati solo dal sito in cui sono stati generati a un impianto di smaltimento finale.  
Tra questi due tipi di siti, sono autorizzate solo le operazioni di stoccaggio intermedio, senza scarico o trasferimento del container-bag (vedere paragrafi (8) e (9)).

(3) I rifiuti appartengono a una di queste categorie:

- (i) Rifiuti solidi provenienti da lavori stradali, compresi i rifiuti di fresatura dell'asfalto contaminati da amianto libero e i relativi residui di spazzamento;
- (ii) Terreno contaminato da amianto libero;
- (iii) Oggetti (ad esempio, mobili) contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici danneggiati;
- (iv) Materiali provenienti da strutture o edifici danneggiati e contaminati da amianto libero che, a causa del loro volume o della loro massa, non possono essere imballati secondo le istruzioni di imballaggio applicabili al numero ONU utilizzato (n. ONU 2212 o 2590, a seconda dei casi); ovvero
- (v) Rifiuti da cantiere contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici demoliti o riabilitati che, a causa delle loro dimensioni o della loro massa, non possono essere imballati secondo le istruzioni di imballaggio applicabili al numero ONU utilizzato (n. ONU 2212 o 2590, a seconda dei casi).

(4) I rifiuti di cui alle presenti disposizioni non devono essere mescolati o caricati con altri rifiuti contenenti amianto o altri rifiuti pericolosi o non pericolosi.

(5) Ciascuna spedizione deve essere considerata un pieno carico così come definito al punto 1.2.1.

## **Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa**

(6) I rifiuti possono essere trasportati alla rinfusa, a condizione che siano contenuti in un contenitore a sacco della dimensione del vano di carico, denominato "container-bag".

(7) Il container-bag può essere caricato alla rinfusa, solo se collocato in un vano di carico con pareti rigide. Non può essere maneggiato utilizzato da solo al di fuori di tale vano.

(8) Ai fini del presente accordo multilaterale, i container-bag devono avere almeno due componenti.

Il componente interno deve essere a tenuta di polvere per evitare il rilascio di quantità pericolose di fibre di amianto durante il trasporto. Il componente interno deve essere costituito da una pellicola di polietilene o polipropilene.

Il componente esterno deve essere in polipropilene e deve essere dotato di un sistema a cerniera. Deve garantire la resistenza meccanica di un container-bag carico di rifiuti agli urti e alle sollecitazioni in condizioni normali di trasporto, in particolare quando un vano di carico, carico di container-bag, viene trasferito tra veicoli e strutture di stoccaggio.

(9) I container-bag devono:

- (a) essere progettati per resistere alla perforazione o allo strappo da parte di rifiuti o oggetti contaminati dovuti a loro angoli o alla loro superficie irregolare;
- (b) avere un sistema a cerniera con tenuta sufficiente a impedire il rilascio di quantità pericolose di fibre di amianto durante il trasporto. Non sono autorizzate chiusure allacciate o a strappo.

(10) Il vano di carico deve avere pareti metalliche rigide sufficientemente resistenti per l'uso previsto. Le pareti devono essere sufficientemente alte da contenere completamente il container-bag. A condizione che il container-bag offra una simile protezione, la copertura del veicolo può essere omessa nei casi di applicazione della disposizione VC1.

(11) Oggetti contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici danneggiati, nonché i rifiuti di cantiere contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici demoliti o riabilitati, come indicato al paragrafo (3) (iii), (iv) e (v), devono essere trasportati in un container-bag posto all'interno di un secondo container-bag dello stesso tipo. La massa totale dei rifiuti contenuti non deve superare le 7 tonnellate.

(12) In ogni caso, la massa massima dei rifiuti non deve superare la capacità specificata dal produttore del container-bag.

## **Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione**

(13) I vani di carico non devono presentare bordi interni taglienti (gradini interni, ecc.). in grado di strappare i container-bag durante lo scarico. Essi devono essere ispezionati prima di qualsiasi operazione di carico.

- (14) I container-bag devono essere collocati nel vano di carico per il trasporto prima di qualsiasi riempimento. Il componente esterno dei container-bag deve essere posizionato in modo che il cursore della cerniera si trovi sul lato anteriore del vano di carico quando chiuso. Dopo essere stati riempiti, i container-bag devono essere chiusi secondo le istruzioni del produttore.
- (15) Una volta caricati, i container-bag non devono essere sollevati o trasferiti da un vano ad un altro. Non è consentito caricare nello stesso vano di carico container-bag multipli riempiti.
- (16) Dopo ogni operazione di riempimento e chiusura dei container-bag, le superfici esterne degli stessi devono essere decontaminate.
- (17) I container-bag trasportati in vani di carico rimovibili devono essere scaricati con questi ultimi appoggiati a terra.
- (18) Lo scarico di container-bag, riempiti di rifiuti risultanti da lavori stradali o di scarti contaminati da amianto libero, mediante ribaltamento del vano di carico è autorizzato, a condizione che venga rispettato un protocollo di scarico concordato congiuntamente tra il vettore e il destinatario per evitare che i container-bag si strappino durante lo scarico. Il protocollo deve garantire che i container-bag non cadano o si strappino durante l'operazione di scarico.

### **Documento di trasporto**

- (19) Il documento di trasporto deve recare la dicitura "Trasporto regolato dall'accordo multilaterale M356".
- (20) La descrizione dei rifiuti trasportati in conformità del precedente paragrafo (3) deve essere aggiunta alla descrizione delle merci pericolose richiesta al 5.4.1.1.1 lett. da (a) a (d) e (k).
- (21) Il documento di trasporto deve essere accompagnato dai seguenti documenti:
- (a) Una copia della scheda tecnica del tipo di container-bag utilizzato, su carta intestata del produttore o del distributore, che indichi le dimensioni dell'imballaggio e la sua massa massima;
  - (b) Una copia della procedura di scarico in conformità del paragrafo (18) di cui sopra, ove applicabile.

### **Validità dell'accordo multilaterale**

- (22) Il presente accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2024 per il trasporto nei territori dei Paesi firmatari dell'ADR che siano sottoscrittori del presente Accordo. Se revocato prima di tale data da una delle parti firmatarie, esso resterà valido fino alla suddetta data solo per il trasporto sui territori dei Paesi firmatari dell'ADR che siano sottoscrittori del presente Accordo e che non lo abbiano revocato.

**Fatto a Parigi il 27 marzo 2024**

**L'autorità competente per l'ADR in Francia,**